



Provincia di Perugia



REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DEL 27 MARZO 2001

INDICE

PARTE I IL CONSIGLIO PROVINCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. [Campo di applicazione](#)
- Art. 2. [Sede del consiglio provinciale](#)
- Art. 3. [Entrata in carica dei consiglieri](#)

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Art. 4. [Convocazione del consiglio dopo l'elezione](#)
- Art. 5. [Convalida degli eletti](#)
- Art. 6. [Elezione del Presidente e dei vicepresidenti del consiglio](#)
- Art. 7. [Poteri del Presidente del consiglio](#)
- Art. 8. [Comunicazione della composizione della giunta](#)
- Art. 9. [Incompatibilità tra consigliere provinciale e assessore](#)
- Art. 10. [Linee programmatiche](#)

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sez. I - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 11. [Costituzione dei gruppi consiliari](#)
- Art. 12. [Organizzazione dei gruppi](#)
- Art. 13. [Organizzazione degli uffici e dei servizi del consiglio](#)
- Art. 14. [Organizzazione finanziaria](#)
- Art. 15. [Rendicontazione delle spese](#)
- Art. 16. [Rimborsi](#)
- Art. 17. [Conferenza dei capigruppo](#)
- Art. 18. [Commissione d'ente per le pari opportunità](#)

Sez. II - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 19. [Istituzione delle commissioni](#)
- Art. 20. [Attribuzioni delle commissioni](#)
- Art. 21. [Composizione e competenze](#)
- Art. 22. [Nomina delle commissioni](#)
- Art. 23. [Sostituzioni](#)
- Art. 24. [Presidenza e segreteria delle commissioni](#)
- Art. 25. [Convocazione delle commissioni](#)
- Art. 26. [Apertura delle sedute delle commissioni](#)
- Art. 27. [Sedute delle commissioni](#)
- Art. 28. [Verbali delle sedute delle commissioni](#)
- Art. 29. [Richiesta di dati](#)
- Art. 30. [Commissione permanente statuto e regolamenti](#)
- Art. 31. [Commissione permanente di controllo e garanzia](#)

Sez. III - COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 32. [Istituzione, composizione e funzionamento](#)

TITOLO III - **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

CAPO I - *DIRITTI*

Sez. I - DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Art. 33. [*Diritti dei consiglieri*](#)
- Art. 34. [*Esercizio del diritto dei consiglieri*](#)
- Art. 35. [*Procedure per ottenere in visione atti e documenti*](#)
- Art. 36. [*Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni*](#)
- Art. 37. [*Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni*](#)
- Art. 38. [*Procedura per il rilascio di copia delle determinazioni dirigenziali*](#)
- Art. 39. [*Invio elenchi*](#)
- Art. 40. [*Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale*](#)

Sez. II - DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

- Art. 41. [*Diritto di iniziativa dei consiglieri*](#)
- Art. 42. [*Interrogazione*](#)
- Art. 43. [*Interpellanza*](#)
- Art. 44. [*Mozione*](#)
- Art. 45. [*Svolgimento della discussione sulle mozioni*](#)
- Art. 46. [*Ritiro delle mozioni*](#)
- Art. 47. [*Ordini del giorno*](#)

Sez. III - ALTRI DIRITTI.

- Art. 48. [*Gettoni di presenza ed indennità di funzione*](#)
- Art. 49. [*Assicurazione dei consiglieri contro i rischi*](#)

CAPO II - *DOVERI*

Sez. I - SEGRETO-ASTENSIONE

- Art. 50. [*Obbligo del segreto*](#)
- Art. 51. [*Astensione*](#)

Sez. II - ALTRI DOVERI

- Art. 52. [*Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio*](#)
- Art. 53. [*Pubblicità della situazione patrimoniale*](#)
- Art. 54. [*Pubblicità delle spese elettorali*](#)

TITOLO IV - **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

CAPO I - *SEDUTE*

- Art. 55. [*Sedute ordinarie*](#)
- Art. 56. [*Sedute straordinarie*](#)

CAPO II. - **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE**

Sez. I. - CONVOCAZIONE

- Art. 57. [*Date delle adunanze*](#)
- Art. 58. [*Convocazione di urgenza*](#)
- Art. 59. [*Avvisi di convocazione*](#)
- Art. 60. [*Contenuto dell'avviso di convocazione*](#)
- Art. 61. [*Seduta di seconda convocazione*](#)
- Art. 62. [*Avvisi per le sedute di aggiornamento*](#)

Sez. II - ORDINE DEL GIORNO

- Art. 63. [Compilazione dell'ordine del giorno](#)
- Art. 64. [Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno](#)
- Art. 65. [Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno](#)
- Art. 66. [Avvisi al pubblico](#)

Sez. III - ADUNANZE

- Art. 67. [Adunanza del consiglio](#)
- Art. 68. [Numero legale](#)

Sez. IV - SEDUTE

- Art. 69. [Apertura della seduta](#)
- Art. 70. [Presidenza delle sedute](#)
- Art. 71. [Attribuzioni del Presidente del consiglio](#)
- Art. 72. [Pubblicità e segretezza delle sedute](#)
- Art. 73. [Nomina degli scrutatori](#)
- Art. 74. [Verifica del numero legale](#)
- Art. 75. [Comunicazioni del presidente](#)
- Art. 76. [Argomenti ammessi alla trattazione](#)
- Art. 77. [Ordine di trattazione degli argomenti](#)

SEZ. V - DISCUSSIONE

- Art. 78. [Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva](#)
- Art. 79. [Apertura della discussione](#)
- Art. 80. [Intervento dei consiglieri](#)
- Art. 81. [Fatto personale](#)
- Art. 82. [Mozione d'ordine](#)
- Art. 83. [Argomenti discussi in commissione consiliare](#)
- Art. 84. [Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione](#)
- Art. 85. [Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno](#)
- Art. 86. [Pareri obbligatori](#)
- Art. 87. [Chiusura della discussione](#)

Sez. VI - VOTAZIONE

- Art. 88. [Dichiarazione di voto](#)
- Art. 89. [Sistemi e procedure di votazione](#)
- Art. 90. [Votazione palese](#)
- Art. 91. [Votazione segreta](#)
- Art. 92. [Votazione per singole parti](#)
- Art. 93. [Astenzione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione](#)
- Art. 94. [Approvazione delle proposte](#)
- Art. 95. [Votazione infruttuosa per parità di voti](#)
- Art. 96. [Indirizzi per le nomine](#)

Sez. VII - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

- Art. 97. [Scrutinio](#)
- Art. 98. [Proclamazione dell'esito della votazione](#)

Sez. VIII - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 99. [Attribuzioni del Presidente del consiglio](#)
- Art. 100. [Disciplina dei consiglieri](#)
- Art. 101. [Tumulto in aula](#)
- Art. 102. [Disciplina del pubblico](#)
- Art. 103. [Servizio di polizia durante la seduta](#)

Sez. IX - PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA

- Art. 104. [Assessori](#)

Sez. X - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 105. [Partecipazione del Segretario generale](#)
- Art. 106. [Compiti del segretario generale](#)
- Art. 107. [Partecipazione dei dirigenti](#)
- Art. 108. [Partecipazione dei revisori dei conti](#)

Sez. XI - VERBALIZZAZIONE

- Art. 109. [Redazione del processo verbale delle sedute](#)
- Art. 110. [Contenuto del verbale](#)
- Art. 111. [Firma dei verbali](#)
- Art. 112. [Approvazione e rettifiche dei verbali](#)
- Art. 113. [Resoconto stenografico o registrato](#)

CAPO III - DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sez. I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 114. [Competenza del consiglio](#)
- Art. 115. [Ratifica delle deliberazioni d'urgenza](#)
- Art. 116. [Pubblicazione delle deliberazioni](#)
- Art. 117. [Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni](#)

Sez. II - PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

- Art. 118. [Mozione di sfiducia](#)
- Art. 119. [Adozione dei regolamenti](#)
- Art. 120. [Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto](#)

CAPO IV - CONTROLLI

Sez. I - CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI

- Art. 121. [Scioglimento del consiglio](#)
- Art. 122. [Surrogazione e supplenza dei consiglieri](#)
- Art. 123. [Sospensione e decadenza dei consiglieri](#)
- Art. 124. [Rimozione dei consiglieri](#)

Sez. II - CONTROLLO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO ESECUTIVITA

- Art. 125. [Controllo, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni](#)

TITOLO V - ATTIVITA AMMINISTRATIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 126. [Criteri di svolgimento dell'attività](#)

Art. 127. [Linee di indirizzo e di controllo](#)

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 128. [Assunzione diretta dei pubblici servizi](#)

Art. 129. [Riscatto dei servizi affidati in concessione](#)

Art. 130. [Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni](#)

Art. 131. [Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni](#)

Art. 132. [Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio](#)

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 133. [Convenzioni](#)

Art. 134. [Consorzi](#)

PARTE I.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

TITOLO I.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio della provincia di Perugia sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma decide il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 2.

Sede del consiglio provinciale

1. Il consiglio provinciale ha sede nella città di Perugia - piazza Italia - palazzo della provincia.

2. Il Presidente del consiglio d'intesa con il Presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire di convocare il consiglio, o le sue commissioni, presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale.

3. La segreteria provinciale funge da segreteria del consiglio per la consegna, a richiesta dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del consiglio.

Art. 3.

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. La deliberazione di surrogazione è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO II. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I. OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 4.

Convocazione del consiglio dopo l'elezione

1. La prima seduta del consiglio provinciale dopo la consultazione elettorale è convocata dal neo eletto Presidente della provincia nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Presidente della provincia.

Art. 5.

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Tit. III, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di seguito denominato TUEL e inoltre deve dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle medesime norme, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del citato TUEL.

2. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni del citato TUEL.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

5. Il consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.

6. Nella stessa seduta di cui al comma 1, il consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi di legge e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Essi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del consiglio.

7. Un esemplare del processo verbale delle operazioni di insediamento del consiglio è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla data di adozione ai sensi di legge.

8. Completate le operazioni di convalida il Presidente della provincia presta giuramento, davanti al consiglio, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 6.

Elezione del Presidente e dei vicepresidenti del consiglio

1. consiglio provinciale, nella sua prima adunanza, e subito dopo la convalida degli eletti, elegge con distinte votazioni, il Presidente del consiglio e due vicepresidenti che, insieme, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Il Presidente del consiglio è eletto, in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Presidente della provincia. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del consiglio da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso la seduta del consiglio provinciale prosegue, sotto la presidenza del Presidente della provincia, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con particolare riguardo alla comunicazione della nomina dei componenti della giunta provinciale.

3. Nella successiva seduta del consiglio, convocata ai sensi del comma precedente, si procede alla seconda votazione sempre a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei

consiglieri assegnati compreso il Presidente della provincia. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione del Presidente del consiglio che dovrà avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compreso il Presidente della provincia.

4. Eletto il Presidente, il consiglio procede all'elezione dei due vicepresidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 7.

Poteri del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio provinciale, d'intesa con il Presidente della provincia e sentita la conferenza dei capigruppo:

- a) programma le sedute del consiglio provinciale;
- b) formula l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
- c) convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del consiglio, secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento;
- d) garantisce l'adeguata preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio provinciale, nei casi di cui all'art. 56, comma 2, lett. b) e c), del presente regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito, a turno, da uno dei due vicepresidenti.

4. Ai due vicepresidenti viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 8.

Comunicazione della composizione della giunta

1. alla prima seduta del consiglio provinciale il Presidente della provincia comunica la composizione della giunta.

Art. 9.

Incompatibilità tra consigliere provinciale e assessore

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

2. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed, al suo posto, subentra il primo dei non eletti.

Art. 10.

Linee programmatiche

1. Entro il termine di centoventi giorni dal giuramento, così come previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. d), dello statuto, il Presidente della provincia, sentita la giunta provinciale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Presidente, sentita la giunta provinciale sullo schema di proposta del programma di mandato, invia il documento a tutti i gruppi consiliari dopo ottanta giorni dal giuramento. I gruppi consiliari possono presentare i propri emendamenti entro i quindici giorni successivi, in ordine ai quali, il Presidente si esprime sull'eventuale accoglimento entro i successivi dieci giorni, sentita la giunta provinciale. Nei termini utili successivi, ai fini della tempestiva iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno del consiglio provinciale da convocare entro centoventi giorni dal giuramento, il programma di mandato passa all'esame delle commissioni consiliari permanenti riunite in sedute congiunte. In sede di discussione, in consiglio provinciale potranno intervenire i rappresentanti dei vari gruppi, limitando peraltro, di norma, l'intervento stesso a dieci minuti per ciascun consigliere. Al termine della discussione, il consiglio provinciale prende atto del programma di mandato nel testo presentato dal Presidente, integrato o modificato sulla scorta degli emendamenti accolti dal Presidente stesso.

3. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il consiglio provinciale, in seduta straordinaria, verifica l'attuazione delle linee programmatiche così come previsto dall'art. 41, comma 5, del vigente statuto.

CAPO II. GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sez. I. GRUPPI CONSILIARI

Art. 11.

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nella seduta d'insediamento si procede alla costituzione dei gruppi, che sono composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni.
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
4. Per la costituzione di nuovi gruppi, in momenti successivi alla seduta di insediamento, è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri. È inoltre consentita la costituzione di un nuovo gruppo anche con un solo consigliere provinciale, purché lo stesso faccia riferimento ad un partito o movimento politico presente in Parlamento.
5. Successivamente alla seduta d'insediamento del consiglio provinciale, qualora uno o più consiglieri dichiarino di voler uscire dal gruppo di appartenenza e di non costituire un nuovo gruppo, confluiscono nel gruppo misto.
6. Ogni gruppo deve comunicare al Presidente del consiglio provinciale il nome del proprio capogruppo. I gruppi consiliari, con due o più persone, devono altresì comunicare il nome del vice capogruppo. Il vice capogruppo collabora con il capogruppo e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

Art. 12.

Organizzazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari sono assegnati locali idoneamente arredati le cui spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, di traffico telefonico e quant'altro necessario al funzionamento degli uffici, sono a carico del bilancio provinciale.
2. L'ufficio assegnato a ciascun gruppo ne costituisce la sede presso la quale vengono inoltrati gli atti, la corrispondenza e notificate le eventuali comunicazioni.
3. A ciascun gruppo è assegnato personale di segreteria così ripartito:
 - a) ai gruppi costituiti da uno a tre consiglieri viene assegnata una unità di segreteria a tempo pieno;
 - b) ai gruppi costituiti da quattro a nove consiglieri viene assegnata una unità di segreteria a tempo pieno ed una a tempo parziale fino ad un massimo di diciotto ore settimanali;
 - c) ai gruppi costituiti da dieci o più consiglieri vengono assegnate due unità di segreteria a tempo pieno.
4. Tale personale può essere reperito, d'intesa con il capogruppo, osservando le seguenti priorità:
 - a) tra il personale di ruolo dell'ente, da individuare entro la ex 7^a qualifica funzionale;
 - b) tra il personale comandato, presso la provincia di Perugia, da altri enti pubblici, individuato sempre tra soggetti inquadrati entro la ex 7^a qualifica funzionale di cui al C.C.L. o equipollenti;
 - c) purtuttavia in presenza di particolari necessità ed esigenze si procede mediante l'attivazione di forme di collaborazioni professionali esterne, tenendo presente come limite di spesa il trattamento economico della ex 7^a qualifica funzionale a livello iniziale. In detto caso,

nell'anno in cui viene a scadere il mandato amministrativo, la durata del rapporto deve coincidere con detta scadenza.

Art. 13.

Organizzazione degli uffici e dei servizi del consiglio

1. a struttura organizzativa del consiglio è informata alla piena autonomia funzionale e finanziaria nell'ambito degli stanziamenti assegnati.

2. Sono uffici e servizi del consiglio provinciale le unità organizzative che assicurano il supporto tecnico-amministrativo al consiglio, all'ufficio di presidenza, ai gruppi consiliari, alle commissioni consiliari per le attività di loro competenza.

3. Il complesso degli uffici di cui sopra fa riferimento al servizio affari generali dell'ente e risponde funzionalmente al Presidente del consiglio.

4. Il Presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza si avvalgono per le proprie attività del suddetto personale.

Art. 14.

Organizzazione finanziaria

1. Nel bilancio della provincia sono inseriti appositi capitoli di spesa per la dotazione di mezzi finanziari per il funzionamento e le attività del consiglio, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari.

2. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo, formula annualmente le relative proposte di stanziamento a bilancio di cui al comma 1.

3. La gestione delle risorse, di cui al comma 5, attribuite al consiglio con il bilancio annuale dell'ente, ove non diversamente specificato, spetta al Presidente del consiglio con proprie direttive, sentito l'ufficio di presidenza.

4. L'attuazione concreta delle direttive del Presidente del consiglio spetta al dirigente competente che adotterà le necessarie determinazioni con conseguente assunzione di impegno di spesa.

5. Per le esigenze connesse all'attività dei gruppi, fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, è istituito un fondo per il pagamento delle seguenti spese:

- a) stampa manifesti e pubblicazioni; b) studi e convegni;
- b) libri, riviste, giornali, periodici e quotidiani.

6. Dette risorse verranno attribuite in ragione del 40% in maniera paritaria per ogni gruppo ed in ragione del restante 60% in riferimento al numero dei componenti di ogni gruppo.

7. Le iniziative sostenute dal fondo di cui al comma 5, del presente articolo, devono riguardare materie attinenti le competenze della provincia.

Art. 15.

Rendicontazione delle spese

1. Al termine di ciascun anno i fondi impegnati dai rispettivi gruppi e non utilizzati entro il 31 dicembre sono da considerarsi perenti a tutti gli effetti.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno dovrà essere presentata idonea rendicontazione con allegati i documenti giustificativi delle spese.

3. La sopra citata rendicontazione viene approvata con determinazione dirigenziale.

4. I gruppi consiliari, per fronteggiare eventuali esigenze di natura editoriale ed altre connesse ad iniziative di pubblicazione, possono avvalersi, previa intesa con la giunta provinciale, della collaborazione del centro stampa ed editoria dell'ente, con l'utilizzo delle relative risorse assegnate.

Art. 16.

Rimborsi

1. Ai consiglieri provinciali, che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, previa autorizzazione del Presidente del consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio nonché, in sostituzione dell'indennità di missione, il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute.

Art. 17.

Conferenza dei capigruppo

1. Per la predisposizione del calendario e per ogni altra questione relativa al funzionamento del consiglio, è costituita la conferenza dei capigruppo, composta dal Presidente della provincia, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dai capigruppo consiliari.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio.
3. Il segretario generale partecipa, con funzione consultiva, ai lavori della conferenza.
4. Un impiegato, designato dal segretario generale, funge da segretario della conferenza, con il compito di predisporre i lavori e di redigere il verbale delle riunioni.
5. Le decisioni della conferenza sono comunicate dal Presidente del consiglio al consiglio provinciale.
6. La conferenza dei capigruppo dovrà essere convocata almeno ogni due mesi.
7. Ai lavori della conferenza dei capigruppo si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

Art. 18.

Commissione d'ente per le pari opportunità

1. istituita la commissione d'ente per le pari opportunità, finalizzata alla valorizzazione delle differenze di genere ed alla realizzazione di azioni positive in attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto.
2. La commissione è costituita con le modalità previste dal regolamento della commissione d'ente pari opportunità.

Sez. II.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 19.

Istituzione delle commissioni

1. Il consiglio provinciale, all'inizio del suo mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'articolo 56 dello statuto, nel proprio seno, commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

Art. 20.

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio provinciale.
2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni loro deferite dal consiglio provinciale o dal Presidente della provincia;
 - b) esprimere pareri e formulare proposte di indirizzo generale, di propria iniziativa, su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalandoli all'Ufficio di presidenza del consiglio che, d'intesa con il Presidente della provincia, ne disporrà l'ulteriore seguito secondo le competenze degli organi;
 - c) esprimere, su richiesta del Presidente della provincia, pareri consultivi preliminari di natura non vincolante.
3. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della segreteria della provincia, ai presidenti delle commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere e provvedano alla immediata restituzione degli atti allo stesso ufficio.
4. Le commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal presidente della commissione con l'organo richiedente e comunque non superiore a trenta giorni. In presenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati dalla giunta provinciale, il termine non deve superare i dieci giorni. Fermo restando il principio che le pratiche devono essere esaminate dalle

commissioni consiliari competenti nei termini prefissati, il consiglio provinciale su atti aventi scadenza inderogabile, procede alla trattazione dell'argomento previa decisione da assumere con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 21.

Composizione e competenze

1. Le commissioni consiliari permanenti di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, sono stabilite in numero di tre.

2. L'attribuzione delle competenze alle commissioni viene effettuata dal consiglio provinciale con lo stesso atto di nomina, sulla base delle materie proprie e/o delegate.

3. Le commissioni, al di là dell'attività ordinaria, possono riunirsi in sede referente quando si tratti di conoscere e approfondire argomenti nelle materie di propria competenza su richiesta di un terzo dei membri della commissione. In tal caso viene dichiarata aperta la sessione dei lavori in sede referente con l'oggetto da trattare per la durata di giorni sessanta prorogabili, su richiesta della maggioranza dei membri assegnati, non oltre centoventi giorni. Gli uffici tutti dell'ente sono tenuti a collaborare fornendo le informazioni e il materiale necessari nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti. Il presidente della commissione riferisce al consiglio provinciale sull'esito dell'indagine conoscitiva svolta nella prima seduta utile. Tale oggetto ha carattere di priorità nell'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

4. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle commissioni, il Presidente del consiglio ne incarica dell'esame la commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

5. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del consiglio ne deferisce l'esame a quella commissione che reputa prevalente mente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

6. Il Presidente della provincia non è membro delle commissioni consiliari permanenti disciplinate dal presente articolo.

7. Il Presidente della provincia e gli assessori intervengono ai lavori delle commissioni per relazionare su materie inerenti i settori di competenza.

Art. 22.

Nomina delle commissioni

1. Il consiglio provinciale procede, subito dopo l'elezione del Presidente del consiglio, alla nomina delle commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del consiglio stesso.

2. Le commissioni sono composte da consiglieri provinciali, scelti tenendo conto della consistenza dei gruppi e in modo che il numero dei membri delle singole commissioni non alteri il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza.

3. Tutti i consiglieri possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto e senza diritto al gettone di presenza né al giustificativo. Al fine di garantire un effettivo coordinamento dei rispettivi gruppi consiliari, i capigruppo, ove non ne siano membri effettivi, possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto, ma con tutti gli altri diritti dei membri effettivi.

Art. 23.

Sostituzioni

1. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.

2. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della commissione di appartenenza può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, previa delega scritta da presentare al presidente della commissione che l'allega a verbale.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle sostituzioni che si rendono necessarie per dimissioni, decadenza o altro impedimento dei componenti in carica.

Art. 24.

Presidenza e segreteria delle commissioni

1. Il consiglio provinciale elegge, scegliendoli tra i componenti le commissioni, il presidente ed il vicepresidente delle stesse.

2. Il presidente convoca e presiede le sedute della commissione, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone lo svolgimento dei lavori.

3. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Alla segreteria delle commissioni è assegnato un funzionario della provincia designato dal segretario generale, nonché il personale necessario ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni stesse.

Art. 25.

Convocazione delle commissioni

1. La convocazione delle commissioni è disposta dai presidenti.

2. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora delle sedute, sono stabiliti dai presidenti delle commissioni, d'accordo con gli assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti la commissione, al primo firmatario delle mozioni, al Presidente della provincia, al Presidente del consiglio, alla giunta provinciale, ai capigruppo consiliari, al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti. Lo stesso sarà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

3. Il Presidente di una commissione è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a cinque giorni, quando lo richiedano il Presidente della provincia, la giunta o almeno un terzo dei componenti. In caso di omissione provvede l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale.

4. Un terzo dei componenti può richiedere altresì la convocazione della commissione nei termini di cui al comma 3, per discutere su argomenti di particolare rilevanza ed attualità.

Art. 26.

Apertura delle sedute delle commissioni

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 27.

Sedute delle commissioni

1. Alle sedute delle commissioni si applicano i principi e le norme relativi al consiglio provinciale.

2. Alle sedute delle commissioni partecipano dirigenti e funzionari della provincia a richiesta dell'assessore interessato all'argomento in trattazione, d'intesa con il presidente della commissione stessa.

3. Le sedute della commissione sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali della provincia.

4. La commissione può invitare soggetti esterni per acquisire elementi conoscitivi sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Il Presidente di ciascuna commissione riferisce al consiglio sull'andamento dei lavori e da notizia dei pareri espressi.

Art. 28.

Verbali delle sedute delle commissioni

1. I verbali, redatti dal funzionario di cui all'art. 24, comma 4, del presente regolamento, contengono soltanto il parere relativo ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettato dal presidente a conclusione della discussione, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni di voto dei quali venga, dai singoli consiglieri, espressamente richiesta la verbalizzazione.

2. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.

3. Su richiesta preliminare di almeno un terzo dei componenti della commissione presenti alla seduta, il presidente può disporre la redazione integrale del verbale.

4. Ogni consigliere esprime un voto individuale e, pertanto, ogni singola proposta si riterrà abbia conseguito parere favorevole in caso di pronuncia della maggioranza dei membri effettivi presenti.

Art. 29.

Richiesta di dati

1. Ogni commissione, in ordine agli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente del consiglio perché sia sentito il parere di altra commissione.

2. La commissione, inoltre, può, per l'adempimento dei propri compiti, chiedere al Presidente della provincia ed agli assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio.

3. Tali richieste saranno inoltrate dal segretario della commissione alla segreteria della provincia.

Art. 30.

Commissione permanente statuto e regolamenti

1. Il consiglio provinciale, dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e dello statuto, nomina la commissione permanente per le modifiche e gli aggiornamenti dello statuto e dei regolamenti dell'ente di competenza del consiglio.

2. Detta commissione è costituita:

- dall'ufficio di presidenza del consiglio;
- dal rappresentante della giunta provinciale delegato dal Presidente;
- da un rappresentante di ogni gruppo consiliare.

3. Il consiglio provinciale nella stessa seduta, con separata votazione, procede alla nomina del presidente e del vicepresidente.

4. Per il funzionamento della commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

5. Resta in vigore fino alla scadenza della legislatura 1999-2004, la normativa relativa alla nomina ed al funzionamento della commissione consiliare permanente del regolamento del consiglio. Pertanto la suddetta commissione, già istituita, rimane in carica fino alla scadenza sopra indicata, nella composizione attuale.

Art. 31.

Commissione permanente di controllo e garanzia

1. Il consiglio provinciale all'atto dell'insediamento e dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e di statuto, nomina la commissione permanente di controllo e garanzia.

La presidenza della commissione viene affidata direttamente dal consiglio, previa votazione, ad un rappresentante indicato dalle opposizioni. La commissione può essere convocata, anche dietro richiesta di un terzo dei componenti del consiglio provinciale per discutere ed affrontare problemi attinenti lo svolgimento delle funzioni in questione, su fatti concreti ed attuali. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 21 al 29 del presente regolamento. Come prima applicazione della presente normativa, il consiglio provinciale per il periodo relativo al mandato amministrativo in cui viene approvata la istituzione di detta commissione, procede alla nomina dopo che il relativo atto deliberativo di approvazione dell'adeguamento del presente regolamento sia divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Sez. III.
COMMISSIONI SPECIALI

Art. 32.

Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il consiglio istituisce, quando ritiene che sia necessario:

a) commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione.

b) commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della provincia, di enti e di aziende dipendenti, delle società a partecipazione provinciale hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti.

2. Le commissioni di cui al presente articolo possono essere costituite:

a) su proposta del Presidente della provincia o del Presidente del consiglio

b) a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma uno, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 21 al 29 del presente regolamento.

4. Le commissioni di cui al presente articolo, al termine dei loro lavori, riferiscono al consiglio.

TITOLO III.
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I.
DIRITTI

Sez. I.
DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 33.

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali in carica hanno diritto:

- a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici provinciali;
- b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali e dei regolamenti provinciali.

2. I consiglieri provinciali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 34.

Esercizio del diritto dei consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti abbiano stretta attinenza ai compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione; è esercitato, altresì, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 35.

Procedure per ottenere in visione atti e documenti

1. I consiglieri, per ottenere atti in visione, devono farne richiesta al Presidente della provincia, indicando chiaramente i motivi della richiesta.

2. Il Presidente della provincia, non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere interessato può ricorrere al consiglio che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 36.

Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. I consiglieri che, per l'esercizio del mandato, abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, in forza dell'articolo 35 del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Presidente.

2. Il Presidente della provincia, entro tre giorni, dalla presentazione della stessa, dispone, con provvedimento in calce alla domanda, che la segreteria generale rilasci copia degli atti richiesti.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente della provincia, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al consiglio provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 37.

Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni

1. I consiglieri, previa richiesta scritta alla segreteria dell'ente, possono avere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio provinciale e della giunta anche se non sia intervenuto il provvedimento dell'organo di controllo.

2. I consiglieri possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 38.

Procedura per il rilascio di copia delle determinazioni dirigenziali

1. I consiglieri provinciali qualora dichiarino di avere un interesse concreto, specifico finalizzato all'assolvimento dei compiti istituzionali, con le procedure previste dal precedente art. 37, possono richiedere alla direzione generale copia delle determinazioni dirigenziali.

2. Le copie rilasciate, ai sensi del precedente e del presente articolo, non sono assoggettabili all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

Art. 39.

Invio elenchi

1. Ai capigruppo viene inviato contestualmente all'affissione all'albo pretorio della provincia l'elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta provinciale. Inoltre con la introduzione della procedura informatica viene consentito ai consiglieri di poter avere in tempo reale gli elenchi delle deliberazioni della giunta provinciale e delle determinazioni dirigenziali adottate.

Art. 40.

Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite il Presidente della provincia, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali, agli enti dipendenti dalla provincia, nonché alle società a partecipazione provinciale.

2. Le richieste devono pervenire in forma scritta al Presidente della provincia che, tramite la segreteria generale, provvederà ai successivi adempimenti.

Sez. II.

**DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO**

Art. 41.

Diritto di iniziativa dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

2. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, hanno diritto di:

- a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
- b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva; c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

3. Ogni consigliere può aderire a interrogazioni, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro consigliere.

Art. 42.

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della provincia per conoscere:

- a) se un fatto sia vero;
- b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- c) se si intende informare il consiglio dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività della provincia.

2. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni.

3. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

4. Il Presidente del consiglio provvede affinché l'interrogante abbia risposta dall'organo competente non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. In presenza di interrogazioni aventi il carattere di attualità ed urgenza, dietro esplicita richiesta dell'interrogante, la risposta dovrà essere fornita nella seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione dell'interrogazione stessa.

5. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare e comunque non oltre trenta giorni, salvo che il Presidente della provincia o l'assessore competente non ritenga di rispondere immediatamente. Le dichiarazioni del Presidente della provincia o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso sia per la illustrazione che per la replica, un tempo massimo di cinque minuti per ciascuna di esse.

6. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione che seguirà l'iter procedurale fissato dal successivo art. 44.

7. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante, in aula alla prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

Art. 43.

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente della provincia per conoscere i motivi ed i criteri della condotta dell'amministrazione provinciale o i suoi intendimenti rispetto ad un determinato argomento. Per la presentazione e discussione delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti dal precedente art. 42. Ogni consigliere può presentare nella stessa seduta non più di due interpellanze.

Art. 44.

Mozione

1. La mozione, consiste in una proposta sottoposta all'esame del consiglio provinciale, diretta a sollecitare iniziative o valutare interventi nell'ambito dell'attività della provincia e degli enti od organismi ad essa appartenenti, con particolare riferimento ad uno specifico argomento.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto, mediante deposito in segreteria, al Presidente del consiglio, il quale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio circa l'ammissibilità, provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seconda seduta consiliare successiva alla data di presentazione, salvo diversa determinazione da adottare in sede di conferenza dei capigruppo in ordine ad una eventuale anticipata discussione. Il presentatore della mozione può comunque richiedere che la mozione stessa venga preventivamente sottoposta all'esame della competente commissione consiliare. Il consiglio provinciale, d'intesa con il presentatore della mozione, può disporre che la mozione stessa sia sottoposta all'esame della commissione consiliare competente, nell'intesa che comunque, sia iscritta nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva, con priorità rispetto ad altre mozioni ed ordini del giorno già presentati.

3. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di una mozione.

4. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

5. Poiché la mozione consiste sempre in una proposta di deliberazione, questa, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 49 del TUEL, deve essere istruita e corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile nonché dell'eventuale attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 45.

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Al presentatore della mozione, od al primo firmatario ed al presidente o all'assessore competente, vengono assegnati, al massimo, dieci minuti per i rispettivi interventi. Gli interventi dei singoli consiglieri devono avere una durata massima di cinque minuti. Vengono altresì concessi cinque minuti per eventuali interventi di ciascun gruppo. In particolare gli emendamenti, ove accolti dal presentatore della mozione, entrano a far parte del testo senza procedere ad alcuna votazione. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento da parte del presentatore della mozione, viene posto ai voti il testo originale della mozione stessa.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo quanto disposto dagli articoli 84 e 85 del presente regolamento.

3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

4. Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, si effettua una sola discussione nel corso della quale i consiglieri, che hanno presentato le interrogazioni, le illustrano subito dopo che i proponenti la mozione la abbiano illustrata.

Art. 46.

Ritiro delle mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza.

Art. 47.

Ordini del giorno

1. Ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politicoamministrativo.

2. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 79, 80 e 81 del presente regolamento, nonché le norme in essi richiamate.

3. Ciascun consigliere può presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, di cui al precedente comma 1, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. In tal caso all'esame ed alla discussione può procedersi solamente con il consenso di tutti i consiglieri presenti.

4. Ogni consigliere può presentare, nella stessa seduta, non più di due ordini del giorno.

Sez. III.

ALTRI DIRITTI

Art. 48.

Gettoni di presenza ed indennità di funzione

1. Il consiglio provinciale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti in materia.

2. Ai consiglieri provinciali, per la partecipazione alle sedute del consiglio provinciale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni regolarmente costituite, compete un gettone di presenza nella misura determinata ai sensi di legge, ponendo come unica limitazione il raggiungimento di un importo massimo mensile pari ad un terzo dell'indennità di funzione spettante al Presidente della provincia.

3. Ciascun consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione così come previsto dall'art. 42 del vigente statuto. I consiglieri provinciali che per motivi di salute, familiari o per concomitanti impegni di tipo istituzionale in rappresentanza della provincia o per cariche elettive di primo grado ricoperte in altri enti locali territoriali nonché per

causa di forza maggiore da precisare, non possono partecipare alle riunioni del consiglio provinciale e delle commissioni o organismi regolarmente costituiti e di cui siano componenti effettivi, devono darne preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio, al quale compete di stabilire se l'assenza sia da ritenere giustificata o meno. In caso di impossibilità a provvedere preventivamente, il consigliere, entro cinque giorni, comunica all'ufficio di presidenza i motivi dell'assenza.

Nel caso di mancata comunicazione entro il termine sopra indicato o di mancato riconoscimento dei motivi di giustificazione di cui sopra, l'assenza è considerata ingiustificata con la conseguente detrazione di un importo pari al gettone di presenza in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. In fase di prima applicazione, la detrazione verrà effettuata per un importo pari al gettone di presenza corrisposto alla data di adozione del provvedimento consiliare di introduzione dell'indennità di funzione ai consiglieri provinciali.

4. La provincia, onde agevolare la partecipazione dei consiglieri alle adunanze degli organi collegiali o per frequentare la sede dell'ente per motivi inerenti l'espletamento del mandato, garantisce ai consiglieri un abbonamento per parcheggiare l'auto presso i parcheggi custoditi della città.

Art. 49.

Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

1. Per i consiglieri provinciali viene stipulata una polizza di assicurazione contro gli infortuni nonché contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

CAPO II. DOVERI

Sez. I.

SEGRETO-ASTENSIONE

Art. 50.

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 51.

Astensione

1. I consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini entro il quarto grado. In relazione a tale divieto il consigliere è altresì tenuto ad allontanarsi dalla sala durante la trattazione dell'argomento.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei consiglieri o di loro parenti od affini entro il quarto grado.

Sez. II.
ALTRI DOVERI

Art. 52.

Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio

1. È dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del consiglio o di giustificare le assenze.

2. Il consiglio, dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, secondo le modalità previste dall'art.43, commi 2 e 3 del vigente statuto.

Art. 53.

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I consiglieri devono:

a) depositare, entro tre mesi dalla proclamazione:

- una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco, apponendovi la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;

b) depositare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lettera a), intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi;

c) depositare, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), il Presidente del consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

3. Il consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida a provvedere.

Art. 54.

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale devono depositare presso la segreteria generale dell'ente dichiarazione contenente il preventivo delle spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale all'atto del deposito delle candidature. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio della provincia.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati, anche non eletti, devono depositare presso la segreteria generale dell'ente dichiarazione contenente il rendiconto delle spese sostenute per la propria campagna elettorale.

TITOLO IV.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I.
SEDUTE

Art. 55.

Sedute ordinarie

1. Il consiglio provinciale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, per l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali nonché del rendiconto di gestione della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni.

Art. 56.

Sedute straordinarie

1. Il consiglio provinciale è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi diversa rispetto a quelle previste al precedente articolo 55.

2. Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria:

- a) per determinazione del Presidente del consiglio d'intesa con il Presidente della provincia;
- b) su richiesta del Presidente della provincia;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma, la domanda deve essere presentata per iscritto al Presidente del consiglio con l'esatta indicazione dell'oggetto, o degli oggetti, della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

4. Il consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del comitato regionale di controllo e del prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida. 5. Il consiglio provinciale, su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata, può essere dichiarato aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, come previsto dall'art. 2, comma 1, dello statuto.

CAPO II.
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE

Sez. I.
CONVOCAZIONE

Art. 57.

Date delle adunanze

1. È competenza del Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo e d'intesa con il Presidente della provincia di fissare il giorno di convocazione del consiglio provinciale.

2. La riunione del consiglio su richiesta del Presidente della provincia deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta stessa.

3. La riunione a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Presidente del consiglio, previo deposito presso la segreteria generale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo e della data di ricezione.

4. Il consiglio provinciale aperto può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e deve svolgersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta presentata con le modalità di cui al comma 3.

Art. 58.

Convocazione di urgenza

1. La convocazione di urgenza del consiglio provinciale, in deroga all'art. 57 comma 1, è fatta dal Presidente del consiglio, d'intesa con il Presidente della provincia, solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili.

Art. 59.

Avvisi di convocazione

1. Per garantire una più puntuale e tempestiva comunicazione la convocazione del consiglio provinciale avviene a mezzo fax, previa installazione diretta, da parte della provincia, di appositi apparecchi presso l'abitazione dei singoli consiglieri od altro luogo dagli stessi indicato. Viene comunque garantita, la tempestiva notifica dell'ordine del giorno anche nel caso di mancato funzionamento del fax:

- a) per le sedute ordinarie: almeno sette giorni liberi prima della riunione;
- b) per le sedute straordinarie: almeno cinque giorni liberi prima della riunione;
- c) per le convocazioni di urgenza, a seguito di eventi eccezionali: almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri presenti alla seduta ne faccia motivata richiesta, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

2. Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattare.

3. Per la comunicazione di elenchi di oggetti, da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo.

4. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

5. Nei casi di urgenza, di cui alla lettera c) del comma 1 che precede, e nell'eventualità di comunicazione di oggetti aggiuntivi, di cui al comma 3 del presente articolo, la convocazione e la comunicazione sono fatte a mezzo fax e in via eccezionale con telegramma nel caso di mancata reperibilità dei consiglieri.

Art. 60.

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
- c) il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione;
- d) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
- e) la data e la firma del Presidente del consiglio, o di chi ne fa le veci.

2. Gli avvisi di convocazione per la prima seduta del consiglio, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti, e per l'elezione del Presidente del consiglio, sono firmati dal neo eletto Presidente della provincia e vengono notificati a mezzo servizio postale.

Art. 61.

Seduta di seconda convocazione

1. Nell'eventualità che la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta, la relativa comunicazione dovrà essere effettuata ai soli consiglieri non intervenuti a detta seduta.

2. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione.

3. In seconda convocazione non possono, anche se iscritti all'ordine del giorno, essere approvate le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), i) dell'articolo 42 del TUEL e in ossequio al disposto del comma 6, lett. b), dell'art. 41 dello statuto.

4. L'ordine del giorno della seconda convocazione deve essere lo stesso della prima convocazione dichiarata deserta. Nell'eventualità che si rendesse necessario procedere alla iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i consiglieri nelle forme e nei termini di cui all'articolo 62 del presente regolamento e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera in prima convocazione.

Art. 62.

Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, a mezzo fax, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal consiglio. Viene comunque garantito il puntuale recapito anche nel caso di mancato funzionamento del fax.

Sez. II

ORDINE DEL GIORNO

Art. 63.

Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio è redatto dal Presidente del consiglio d'intesa con il Presidente della provincia sentita la conferenza dei capigruppo.

2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da rendere pienamente comprensibile l'oggetto degli argomenti da trattare.

3. Le mozioni, gli ordini del giorno, nonché le istanze e proposte di cui all'articolo 19 dello statuto, sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.

4. L'argomento in corso di trattazione e non votato in una seduta consiliare per qualsiasi motivo (scioglimento, aggiornamento, mancanza del numero legale), deve essere iscritto nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva per completare l'iter procedurale, in ordine prioritario rispetto agli argomenti aventi la stessa natura.

Art. 64.

Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. L'ufficio di presidenza del consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione dell'ufficio di presidenza è ammesso ricorso al consiglio entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

3. La discussione sul ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma. In caso di accoglimento del ricorso, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 65.

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, corredati, se del caso, dello schema di atto deliberativo completato con l'inserimento dei pareri e dell'attestazione previsti dalla normativa vigente, sono depositati nella segreteria generale, tre giorni prima della data di svolgimento del consiglio.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 66.

Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio della provincia, sotto la responsabilità del segretario generale, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

2. Della convocazione del consiglio viene altresì dato avviso mediante pubblicazione sugli organi d'informazione della provincia e sui quotidiani locali, con l'indicazione degli argomenti di maggiore rilievo.

3. Nei giorni di seduta del consiglio, la bandiera nazionale, la bandiera europea e quella raffigurante il gonfalone della provincia, sono esposte nel palazzo provinciale.

Sez. III.
ADUNANZE

Art. 67.

Adunanza del consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario generale, su disposizione del Presidente del consiglio, effettua l'appello ed accerta il numero dei Consiglieri presenti e necessari per rendere valida la seduta, dandone comunicazione al Presidente del consiglio, il quale dichiara aperti i lavori.
3. Se non si raggiunge il numero legale entro un'ora da quella stabilita, l'adunanza è dichiarata deserta facendo risultare nel verbale i nomi dei consiglieri presenti.

Art. 68.

Numero legale

1. Il consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati alla provincia.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui agli articoli 61 e 62 del presente regolamento, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Per il raggiungimento del numero legale non si computa il Presidente della provincia.
4. Per le adunanze del consiglio provinciale aperto non è richiesta la presenza del numero legale; ove nel corso della stessa il consiglio voglia procedere all'approvazione di ordini del giorno o altri meri atti di indirizzo, resta ferma la necessità della presenza del numero legale dei consiglieri.

Sez. IV.
SEDUTE

Art. 69.

Apertura della seduta

1. Il Presidente del consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 70.

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente del consiglio presiede il consiglio, salvo le eccezioni di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del consiglio, la presidenza spetta, a turno, ai vicepresidenti.
3. Qualora siano assenti entrambi i vicepresidenti assume la presidenza il consigliere più anziano di età.

Art. 71.

Attribuzioni del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento e da parte dei consiglieri e da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Presidente del consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 72.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:

- a) quando il consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
- d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'ente.

Art. 73.

Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente del consiglio sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art. 74.

Verifica del numero legale

1. Il Presidente del consiglio verifica, nel corso della seduta, il permanere del numero minimo dei consiglieri richiesti per renderla valida. 2. Qualora nel corso dei lavori il Presidente del consiglio accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti. Si procede quindi, a cura del Segretario generale, ad un nuovo appello: qualora si constati la mancanza del numero legale, il Presidente del consiglio dichiara chiusa la seduta.

Art. 75.

Comunicazioni del presidente

1. Il Presidente della provincia e il Presidente del consiglio, esaurite le formalità preliminari, possono tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. Tali comunicazioni non danno luogo a discussioni. Sulle stesse possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 76.

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 47 del presente regolamento.

Art. 77.

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tuttavia il Presidente del consiglio e il Presidente della provincia, o ciascun consigliere, può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano.

3. Qualora il consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui all'articolo 59, comma 1, del presente regolamento.

4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei consiglieri;
- c) replica del relatore;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazioni di voto;
- f) votazione delle proposte;

g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

5. Al fine di disciplinare i lavori del consiglio provinciale, la trattazione degli argomenti relativi ad interrogazioni e comunicazioni non può superare la durata complessiva di un'ora. Se allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, a proseguire la trattazione dell'oggetto in discussione.

SEZ. V. DISCUSSIONE

Art. 78.

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".

2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il consiglio, con votazione per alzata di mano, senza discussione.

4. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri. In tal caso la discussione può continuare solo se la richiesta, dopo che su di essa abbiano parlato un consigliere a favore ed uno contro, venga respinta con votazione per alzata di mano.

Art. 79.

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente del consiglio con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della provincia, o dall'assessore competente, o dal consigliere relatore o proponente, o dal presidente della commissione consiliare competente.

3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del direttore generale, del segretario generale o di un altro dirigente/funziionario della provincia o di un consulente esterno.

4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i trenta minuti nelle sedute ordinarie ed i quindici minuti in quelle straordinarie.

5. 1 soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 80.

Intervento dei consiglieri

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente del consiglio dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.

2. Il Presidente del consiglio può proporre all'assemblea la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un consigliere a favore ed uno contro; dopodiché il consiglio decide per alzata di mano.

3. 1 consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente, ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. L'intervento non può eccedere la durata di dieci minuti.

4. È consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente del consiglio richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Nella ipotesi di cui al precedente comma, il consigliere può appellarsi al consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.

7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

Art. 81.

Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il Presidente del consiglio decide sulla fondatezza.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 82.

Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.

2. Il Presidente del consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il consiglio decide per alzata di mano.

Art. 83.

Argomenti discussi in commissione consiliare

1. Gli argomenti, già discussi in commissione consiliare e sui quali non si sia manifestato dissenso, sono posti in votazione senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più consiglieri.

Art. 84.

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente del consiglio un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

3. Il consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 85.

Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine ritenuto logico dal Presidente del consiglio. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello cui si riferiscono.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del consiglio ne fissa l'ordine di votazione.

6. Gli interventi dei consiglieri, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare i cinque minuti.

7. Se un emendamento o un ordine del giorno approvati, non siano da considerarsi meri atti di indirizzo, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del consiglio per consentire l'acquisizione agli atti del parere in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni d'entrata, del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 86.

Pareri obbligatori

1. Il Dirigente responsabile del servizio interessato, cura che i pareri obbligatori, di cui all'art. 139 del TUEL, siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono.

2. Qualora gli organi competenti non esprimano i pareri di cui al comma precedente nel termine stabilito dalla legge, il dirigente responsabile del Servizio allegnerà la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine.

3. In tal caso il consiglio può assumere la deliberazione dando atto di prescindere dal o dai pareri, salvo la esclusione dei casi previsti dalla legge.

Art. 87.

Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente della Provincia e del relatore, il Presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e, se del caso, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2. Chiusa la discussione, nessun consigliere può prendere la parola

Sez. VI VOTAZIONE

Art. 88.

Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo. In tale intervento, il consigliere illustra la posizione del gruppo.

3. È consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.

4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti. 5. È facoltà dei consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

Art. 89.

Sistemi e procedure di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. È consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici.

Art. 90.

Votazione palese

1. La votazione è palese, quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.

3. Il Presidente del consiglio, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.

4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal segretario generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" per approvare, "no" per respingere, oppure dichiarano di astenersi.

5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono devono dichiararlo espressamente.

6. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, si procederà a distinte votazioni.

Art. 91.

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa mai essere conosciuto.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome, cognome e data di nascita o i nomi, cognomi e date di nascita di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.

5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario generale.

6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

7. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte.

Art. 92.

Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione su singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 93.

Astenzione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I consiglieri debbono, ai sensi dell'articolo 45 dello statuto, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Debbono astenersi pure in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.

Art. 94.

Approvazione delle proposte

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.

2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.

3. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritiene approvato quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

Art. 95.

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.

3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.

4. Il voto contrario del consiglio provinciale ad una proposta del Presidente della provincia o della giunta provinciale non comporta le dimissioni degli stessi.

5. Quando è prevista la maggioranza qualificata, in caso di votazione infruttuosa, la relativa pratica può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, previo riesame da parte della competente commissione.

Art. 96.

Indirizzi per le nomine

1. Il consiglio provinciale definisce, in apposito atto, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal Presidente della provincia. Non possono essere nominati rappresentanti della provincia, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della provincia.

2. È fatto divieto ai consiglieri provinciali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della provincia di Perugia.

3. Il consiglio provinciale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e designazione dei propri rappresentanti, presso enti, aziende ed istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso si applica il principio della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

4. Quando, dopo due votazioni per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

5. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal consiglio provinciale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato. In tal caso, risulteranno eletti, in rappresentanza delle minoranze, coloro che, dalle stesse designati, hanno riportato il maggior numero di voti.

6. La procedura, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si applica ogni qual volta si debba procedere a votazioni con voto limitato a due o più persone, in forza di disposizioni di legge.

7. Tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In difetto si procederà ai sensi di legge.

Sez. VII.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 97.

Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese, compete al Presidente del consiglio con l'assistenza del segretario generale.

2. Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'articolo 91, comma 5, del presente regolamento. Essi:

- a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei consiglieri presenti e partecipanti alla votazione;
- b) accertano il numero delle schede bianche;
- c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.

3. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori e vistato dal segretario generale è consegnato subito al Presidente del consiglio per la proclamazione di cui al seguente articolo.

4. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

Art. 98.

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del consiglio ne proclama il risultato.

Sez. VIII.
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 99.

Attribuzioni del Presidente del consiglio

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui al seguente articolo del presente regolamento e di proporne l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 100.

Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente del consiglio lo richiama formalmente.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente del consiglio.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendente mente da un precedente richiamo, il Presidente del consiglio infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal consiglio non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente della provincia, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del consiglio può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assessori.

Art. 101.

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del consiglio, questi si alza; ogni discussione allora è sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente del consiglio ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'articolo 62 del presente regolamento, per i casi di convocazione d'urgenza.

Art. 102.

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il Presidente del consiglio, il Presidente della provincia, gli assessori ed i consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina al personale della provincia di espellere gli autori del disordine. Ove costoro non siano individuabili o

il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.

4. In caso di oltraggio, ingiuria e offesa al Presidente della provincia, agli assessori, ai consiglieri ed al personale provinciale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 103.

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale di dipendenti provinciali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sez. IX.

PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 104.

Assessori

1. Gli assessori provinciali non sono componenti del consiglio e, pertanto, non concorrono alla formazione del numero legale.

2. Partecipano alle sedute del consiglio in quanto collaboratori del Presidente della provincia e relazionano su argomenti e materie di loro competenza, con facoltà di replica e senza diritto di voto.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche agli assessori.

Sez. X.

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 105.

Partecipazione del Segretario generale

1. Il segretario generale della provincia, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice segretario generale secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

3. Il segretario generale prende la parola, su specifici argomenti, previo assenso del Presidente del consiglio.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente regolamento, il segretario generale si allontana dall'aula.

Art. 106.

Compiti del segretario generale

1. Il segretario generale cura la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste all'accertamento dell'esito delle votazioni, collabora con il Presidente del consiglio al regolare svolgimento dei lavori.

2. Il segretario generale assicura l'assistenza giuridico-amministrativa al consiglio, ai fini della conformità dell'azione amministrativa complessiva alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; ove nel corso della riunione del consiglio si renda necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente che proporrà il rinvio del relativo argomento alla seduta successiva.

3. Il segretario generale su tutte le deliberazioni del consiglio provinciale deve apporre il parere in ordine alla conformità degli atti alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Art. 107.

Partecipazione dei dirigenti

1. I dirigenti devono partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni concernenti materie dei servizi cui sono preposti.

2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile del servizio ragioneria e finanze con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.

3. I dirigenti prendono la parola su richiesta del Presidente.

4. Il consiglio provinciale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza il parere del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 108.

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti possono presenziare alle sedute del consiglio provinciale.

2. 1 revisori prendono la parola:

- a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) per riferire al consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sez. XI.

VERBALIZZAZIONE

Art. 109.

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il segretario generale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal consiglio provinciale.

2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 110.

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà del consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. Il processo verbale deve:

- a) indicare il giorno e l'ora d'inizio della seduta;
- b) specificare se la seduta si svolge in prima o seconda convocazione;
- c) indicare i nomi dei consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- d) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
- e) riportare i punti principali della discussione;
- f) indicare, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari, precisando, ove occorra, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del presente regolamento;

g) far constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.

4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al segretario generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente trascritto a verbale.

5. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza e di norma ci si limita a riportare le deliberazioni adottate.

6. Il segretario generale non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive, salvo i casi previsti dall'art. 100.

Art. 111.

Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario generale.

Art. 112.

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella segreteria generale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.

2. Il verbale è letto nella seduta successiva dal segretario generale; il Presidente, tuttavia, può proporre al consiglio di darlo per letto, se nessuno dei consiglieri chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare un suo intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.

3. Le proposte di rettifica presentate per iscritto, sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, le stesse sono, a cura del segretario generale, annotate a margine del verbale cui le stesse si riferiscono.

4. L'approvazione del verbale avviene con votazione palese, per alzata di mano, e non costituisce atto deliberativo del consiglio.

Art. 113.

Resoconto stenografico o registrato

1. Il segretario generale può valersi dell'opera di stenografi o dell'ausilio di apparecchi di registrazione attivati nel corso della seduta. In tali casi, il segretario curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella segreteria provinciale a disposizione dei consiglieri. I nastri della registrazione vengono depositati in archivio per un adeguato periodo di tempo.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sez. I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 114.

Competenza del consiglio

1. Il consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali ed agli atti che gli siano attribuiti dalla vigente legislazione.

2. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; esercita altresì l'autonomia funzionale e organizzativa.

3. Il consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

4. Il consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento delle linee programmatiche ed alla verifica periodica della loro attuazione, così come previsto dall'art. 41 dello statuto.

Art. 115.

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta provinciale ai sensi di legge, previo accertamento:

- a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio;
- b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
- c) che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello dell'adozione.

2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 116.

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del segretario generale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.

2 Il responsabile dell'ufficio movimento deliberativo certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione specificando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 117.

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. Il consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.

6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

- a) che creano a favore di determinati soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
- b) che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione;
- c) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla giunta provinciale.

Sez. II.

PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 118.

Mozione di sfiducia

1 .La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della provincia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della provincia e deve essere approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio provinciale.

2. L'approvazione da parte del consiglio provinciale, nei termini di

cui al precedente comma, comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 119.

Adozione dei regolamenti

1. Il consiglio provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita alla provincia adotta i regolamenti di sua competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto.

2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento è svolta dal responsabile del servizio competente per materia, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di governo.

3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata da apposita relazione, corredata dai necessari pareri e dall'articolato che l'orma parte integrante e sostanziale della relazione stessa.

4. Il consiglio provinciale dopo che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla commissione consiliare permanente dello statuto e regolamenti; approva i singoli articoli nel testo proposto o in quello che risulta a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti; infine il consiglio approva il regolamento nel suo insieme.

5. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, a cura e sotto la responsabilità del segretario generale, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 120.

Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto

1. In conformità alle disposizioni di legge, il consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo statuto della provincia.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione dello statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

5. Il consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla data della deliberazione di reiezione.

7. Il consiglio provinciale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 1, comma 3 del TUEL.

CAPO IV.

CONTROLLI

Sez. I.

CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI

Art. 121.

Scioglimento del consiglio

1. Lo scioglimento del consiglio provinciale si determina, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 122.

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi di legge, il consiglio provinciale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma I.

Art. 123.

Sospensione e decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri sono sospesi di diritto dalla carica con provvedimento del prefetto nei casi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge.

3. Nel periodo di sospensione, i consiglieri sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. A cura della conferenza dei capigruppo, le deliberazioni adottate dal consiglio con il voto del consigliere, dopo che nei suoi confronti sia stato emesso il provvedimento giudiziario che comporta la sospensione o si sia verificata la decadenza e prima della notifica dei relativi provvedimenti, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute, qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

Art. 124.

Rimozione dei consiglieri

1. Il consiglio, nella stessa seduta in cui ha notizia del provvedimento ministeriale con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.

Sez. II.

CONTROLLO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO ESECUTIVITA

Art. 125.

Controllo, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari soggette al controllo preventivo di legittimità, devono essere inviate al competente ufficio del comitato regionale di controllo entro cinque giorni dalla data della loro adozione, pena la decadenza. Le stesse diventano esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla loro trasmissione, il comitato regionale di controllo non trasmetta un provvedimento motivato di annullamento.

2. Le stesse deliberazioni diventano altresì esecutive od eseguibili nei casi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 126.

Criteri di svolgimento dell'attività

1. Il consiglio, nello svolgimento della sua attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali previsti dalle leggi e dallo statuto, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica nonché al principio di sussidiarietà ed al metodo della concertazione.

Art. 127.

Linee di indirizzo e di controllo

1. Il consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi di legge, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

CAPO II. GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 128.

Assunzione diretta dei pubblici servizi

1. Il consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

3. La deliberazione di cui al comma che precede, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

- a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
- b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
- c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

4. Il consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, (leve dichiarare, nella deliberazione di cui al precedente comma 2, se intende avvalersi di tale diritto ed indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

Art. 129.

Riscatto dei servizi affidati in concessione

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi in concessione, prevista dalla vigente normativa, deve risultare da deliberazione del consiglio adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

2. Il consiglio procede all'esame dello stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio ai fini di cui all'articolo 10 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, avvalendosi dell'opera dei revisori dei conti.

Art. 130.

Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni

1. Gli atti fondamentali emanati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali e/o delle istituzioni sono approvati dal consiglio provinciale.

2. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio

sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale, alla provincia ed assegnate alla commissione consiliare permanente competente per materia, che ne riferirà al consiglio provinciale.

3. Il segretario generale cura la pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'albo pretorio.

Art. 131.

Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni

1. Un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia può presentare al Presidente del consiglio motivata proposta di convocazione del consiglio provinciale per lo scioglimento dei consigli di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il consiglio dell'azienda speciale o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione o della provincia.

2. La proposta è trasmessa al consiglio di amministrazione interessato, perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il consiglio provinciale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

3. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta, non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.

4. In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il consiglio provinciale, sentiti i revisori dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili ai sensi di legge.

5. Lo scioglimento è proposto dal Presidente della provincia quando esistano tentativi di infiltrazioni, di tipo mafioso nelle attività delle aziende o delle istituzioni riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo, o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

Art. 132.

Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio

1. Il consiglio provinciale delibera di revocare l'assunzione diretta di un pubblico servizio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente, il consiglio deve indicare se il servizio debba essere gestito in una delle altre forme previste dalla legge.

3. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente, al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.

CAPO III.
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 133.

Convenzioni

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni tra la provincia ed altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.

3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte alla provincia dallo stato o dalla regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare tipo come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 134.

Consorti

1. Il consiglio provinciale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione dei consorti per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.

3. Si applicano le norme previste dalle vigenti leggi.